



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**



DECRETO

pronunciato nelle cause riunite iscritte ai nn. 3837 e 4229 R.G.L. 2012,
promosse da :

Fiom-Cgil Provinciale di Torino,

in persona del segretario responsabile, sig. Federico Bellono,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Poli, Silvia Ingegneri, Valentina Pini nonché
dall'avv. Vincenzo Martino (domiciliatario), del Foro di Torino

PARTE RICORRENTE

co n t r o

New Holland Kobelco Construction Machinery spa,

in persona del procuratore speciale, dott. Giuseppe Prandi,

e

Tea srl

in persona del procuratore speciale, dott. Natale Zappalà,
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Amensolito, Raffaele De Luca
Tamajo, Germano Dondi, Giacinto Favalli nonché dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Luca
Ropolo (domiciliatari), del Foro di Torino

PARTI CONVENUTE

**Oggetto : ricorsi ex art. 28 [Repressione della condotta antisindacale] della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).**



IL TRIBUNALE

letti atti e documenti delle cause qui riunite, osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria esperita e della successiva discussione orale.

1. Fiom-Cgil chiede che il giudice voglia :

- dichiarare antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la condotta tenuta dalle società convenute, per avere con missive 16 e 14 febbraio 2012 disatteso le richieste di vari dipendenti, aderenti a tale sindacato, di cedere parzialmente la rispettiva retribuzione, a titolo di quota sindacale, trasferendola a favore dell'associazione ricorrente, interrompendo in tal modo la prassi in atto nel periodo antecedente,
- ordinare alle convenute di dar seguito alle cessioni di credito ex art. 1260 e ss. cc, a far tempo dal 1° aprile 2012.

Le convenute, nel chiedere a loro volta pronuncia assolutoria, contestano la fondatezza del diritto dei lavoratori iscritti all'O.S. ricorrente a veder operata dal datore di lavoro la trattativa sindacale sulla rispettiva retribuzione e, nel contempo , l'obbligo del datore di effettuarla.

Osservano in particolare quanto segue :

- dopo l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in esito al *referendum* dell'11 giugno 1995, la fattispecie va ricondotta non alla cessione di credito, ma alla delegazione di pagamento, giacché idonea a rispettare l'esito referendario e , con esso, l'autonomia negoziale del datore di lavoro,
- la delegazione di pagamento da parte del lavoratore (debitore dei contributi sindacali) al datore-delegato, esige inoltre, ai sensi dell'art. 1269 cc, il consenso di quest'ultimo e cioè la volontaria assunzione dell'obbligo nei confronti del sindacato-delegatario,
- l'utilizzo della cessione di credito non può, per contro, trovare applicazione alla fattispecie, quantomeno in tutti i casi in cui da essa consegua, come nella specie, un aggravio degli oneri del debitore ceduto,
- tale cessione della retribuzione deve infine ritenersi vietata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche, non rientrando, come ivi previsto, "*nelle eccezioni stabilite nei seguenti articoli [della legge stessa] ed in altre disposizioni di legge*",
- ad avviso delle convenute tale disposizione autorizza infatti la cessione della retribuzione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 5 del decreto n. 180/50 e cioè del rimborso di prestiti, da estinguere appunto con la cessione di quote dello stipendio.

In subordine e cioè in caso di accoglimento delle domande, le resistenti evidenziano di sopportare oneri aggiuntivi, necessari per dar corso, in modo reiterato e con cadenza mensile, alla contabilizzazione e al versamento delle quote di credito cedute; onde chiedono il



riconoscimento, a proprio favore, di un rimborso spese, in misura non inferiore a € 7,50 per ogni cessione mensile o nella misura che il giudice vorrà determinare, anche in via equitativa.

Ciò premesso, in ordine alle rispettive posizioni delle parti sulle vicende oggetto di causa, il Tribunale osserva quanto segue in merito alla fondatezza delle domande e, nel contempo, delle difese prospettate dalle società resistenti.

* * * * *

2. Prima di affrontare le specifiche questioni poste dalle parti in causa, è opportuno dare conto del quadro storico-giuridico della materia in esame, delineando le vicende che hanno accompagnato e coinvolto il tema delle trattenute sindacali¹.

A seguito del *referendum* svolto l'11 giugno 1995 l'originario articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – che si componeva di tre commi, il secondo dei quali prevedeva espressamente il diritto delle associazioni sindacali di percepire tramite ritenuta sul salario i contributi sindacali, mentre il terzo regolava l'ipotesi dell'impresa in cui non risultava operante il contratto collettivo e in tal caso attribuiva al lavoratore la facoltà di chiedere la trattenuta sindacale – si è ridotto al solo primo comma, che così recita :

“I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi ... per le organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”.

Eliminato in tal modo il diritto alla trattenuta sindacale di fonte legale, rimane quello di fonte convenzionale, previsto dalla generalità dei CCNL, talora però non a favore di tutte le associazioni sindacali, ma solo di quelle firmatarie del Contratto.

In tale ultima ipotesi si è allora posto il problema della sussistenza o meno – *aliunde* e cioè attraverso altra fonte normativa – del diritto delle associazioni sindacali non firmatarie a veder operata la trattenuta e del correlativo obbligo del datore di dar seguito all'istanza del lavoratore diretta a sollecitarla.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito degli anni 1997-1999², la soluzione negativa sarebbe imposta dalle stesse ragioni sottese alla promozione del *referendum*, identificabili (come indicato da Corte Cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 13, in sede di pronuncia di ammissibilità) nell'eliminazione della base legale dell'obbligo datoriale di intermediazione e nella restituzione della materia all'autonomia privata, individuale e collettiva. La possibilità per le organizzazioni sindacali di beneficiare del congegno della trattenuta discenderebbe infatti, dopo il *referendum*, o dalla contrattazione collettiva o da una pattuizione individuale, espressione della volontà comune delle parti del rapporto di lavoro; cosicché non si potrebbe in nessun caso prescindere dalla volontà del datore di lavoro e dalla sua decisione di collaborare all'operazione.

¹ Su ciò v. l'accurata ricostruzione contenuta in *Proselitismo e contributi sindacali*, in *I diritti sindacali nell'impresa*, Torino, Giappichelli Ed., 2010, p. 83 e ss.

² Vedila citata in *Proselitismo e contributi sindacali*, cit., p. 84.



Si è per contro osservato³ che l'effetto indotto da questa impostazione è di rendere concreto e attuale il rischio di una significativa alterazione del pluralismo e della dialettica sindacale, dal momento che verrebbe consentito al datore di operare ingiustificate sperequazioni tra sindacati firmatari e non firmatari, attraverso la limitazione dell'accesso al sistema di finanziamento indiretto; il che, oltre a non trovare riscontro nell'attuale assetto dello Statuto dei Lavoratori, che non consente accreditamenti datoriali dei sindacati, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di cui al 1° comma dell'art. 39 Cost.

Si è allora cercato di affrontare la questione sulla base della qualificazione civilistica del sistema di contribuzione indiretta ed è emersa in particolare l'alternativa tra le due ipotesi tradizionali più accreditate, quella fondata sull'utilizzo dell'istituto della *delegatio solvendi* e quella orientata verso una ricostruzione della fattispecie in termini di cessione parziale del credito⁴; con opposte conseguenze in ordine alla legittimità del diniego della trattenuta, per via del diverso rilievo che il consenso assume nei due schemi di diritto comune.

Nella delegazione, infatti, non vi è alcun obbligo per il debitore di aderirvi, cosicché il datore potrebbe legittimamente non dar seguito alla richiesta del lavoratore iscritto ad associazioni non firmatarie del contratto collettivo, mentre nell'ipotesi di cessione del credito retributivo, attesa l'irrelevanza della volontà del debitore ceduto, l'opposizione datoriale verrebbe a configurare condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav, essendo innegabile l'incidenza di tale comportamento sull'efficienza dei canali di sostentamento economico necessari alla sopravvivenza del soggetto collettivo.

La questione, nei termini ora indicati, ha diviso prima la giurisprudenza di merito⁵ e quindi la stessa Corte di Cassazione⁶, la quale è poi intervenuta a Sezioni Unite, componendo il contrasto, con sentenza 21 dicembre 2005, n. 28269.

In tale pronuncia si legge quanto segue :

“3.1. La società ricorrente sostiene l'inutilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri e con previsione di un termine di efficacia (nel caso, triennale) : a) per il notevole aggravamento degli oneri e dei rischi del debitore, non certamente resi marginali per l'operatività in azienda delle deleghe sindacali previste dal c.c.n.l., secondo un sistema nettamente differenziato; b) per l'incompatibilità tra negozio traslativo del credito e revocabilità dell'adesione e contribuzione al sindacato; c) per la modificazione dei contenuti dell'obbligazione, diventando creditore della retribuzione un soggetto diverso dal lavoratore e mutando il luogo dell'adempimento; d) per la nullità derivante da frode alla legge dell'operazione.

³ Cfr. *I contributi sindacali dopo la modifica referendaria dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori*, in *Lav. e previd. oggi*, 1998, II, p. 1987. Sulla libertà sindacale vista nell'ottica del pluralismo sindacale cfr. la voce *“Pluralismo”*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, Giuffrè, 1997, p. 13 e ss.; *Libertà e pluralismo sindacale*, Padova, Cedam Ed., 1998.

⁴ Cfr. *Tra delegazione e cessione del credito : gli esiti dell'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 26 SL*, in *D&L*, 1997, p. 263 e ss.

⁵ Una significativa rassegna delle sentenze di merito favorevoli all'inquadramento nella *delegatio* e, per contro, favorevoli alla ricostruzione che ammette la cessione del credito, è contenuta in *Proselitismo e contributi sindacali*, cit., p. 85, nota 85.

⁶ Le sentenze sono citate in *Proselitismo e contributi sindacali*, cit., p. 86.



4. La Corte, a sezioni unite, giudica infondato questo motivo di ricorso, in tali sensi componendo il contrasto tra le sentenze che hanno in precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1968; Cass. 3 giugno 2004, n. 10616), fornendo altre risposta di segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Cass. 26 luglio 2004, n. 14032).

4.1. Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dall'articolo 1, comma 137, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, mediante l'aggiunta, nel primo comma, delle parole 'nonché le aziende private', rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione l'art. 1 del d.P.R. 182/1950 (vedi Cass. 1° aprile 2003, n. 4930).

4.2. Neppure si è posto in dubbio che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può certamente avere ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dal secondo comma dell'art. 1262 cod. civ., ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 8497 del 18 ottobre 1994, n. 5947 del 15 giugno 1999, n. 7162 del 3 dicembre 2002).

4.3. Va senz'altro disattesa la tesi del negozio in frode alla legge, come hanno ritenuto, del resto, tutte le sentenze che si sono occupate della questione.

Si è correttamente osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26, commi secondo e terzo, st. lav., non ha certo determinato un 'vuoto' nella regolamentazione della materia, ma – come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995) – ha 'restituito' all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione; altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente nell'eliminazione dell'obbligo *ex lege* a carico del datore di lavoro.

4.4. Venendo all'oggetto specifico del contrasto di giurisprudenza, l'istituto della 'cessione del credito' è stato ritenuto non praticabile per raggiungere il suddetto scopo fondamentalmente per due ragioni.

La prima, contenuta nella sentenza della Sezione lavoro 3 febbraio 2004, n. 1968, è che la cessione del credito, in generale, non costituisce un autonomo tipo negoziale, coincidendo con lo schema negoziale di volta in volta idoneo ad operare e a giustificare il trasferimento; l'ostacolo ad impiegare l'istituto per il pagamento della quota associativa al sindacato sarebbe da ravvisare nell'incompatibilità strutturale tra l'impossibilità di una revoca immediata senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell'istituto della cessione del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di alienazione di diritti) e la revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale *ex art. 39 Cost.*

4.4.1. Le Sezioni unite ritengono l'argomentazione non condivisibile.

La specifica disciplina relativa alla cessione detta su uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz'altro incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (*sol vendi causa*), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (asso-



ciazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso *ad nutum* è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla *'revoca della delega'* (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della *cd. 'revoca'* (art. 1189 cod. civ.).

4.4.2. La sentenza n. 1968 del 2004 si fonda altresì sull'impossibilità di utilizzare lo strumento della cessione del credito perché produrrebbe un aggravamento della posizione del debitore. L'argomento è ripreso è sviluppato dalla sentenza n. 10616 del 2004, la quale, anche mediante il richiamo del principio di correttezza e buona fede, in apparenza lo eleva ad unica *ratio decidendi*. Si diceva in apparenza, perché il complesso delle considerazioni svolte nella motivazione suscita l'impressione che rilievo precipuo sia conferito all'esito referendario, insistendosi nell'osservare che ammettere l'istituto della cessione del credito finirebbe, da una parte, per vanificare l'effetto della soppressione dell'obbligo *ex lege* a carico del datore di lavoro, dall'altra, per annullare ogni differenza tra la condizione dei sindacati firmatari dei contratti collettivi e gli altri non firmatari.

Ma si è già osservato (n. 4.3.) che questi argomenti non possono influenzare il tema della validità ed efficacia del contratto di cessione del credito retributivo al sindacato, per adempiere agli obblighi associativi, se non ipotizzandone la nullità per frode alla legge, e, quindi, che l'esito referendario abbia introdotto nell'ordinamento il principio inderogabile del divieto di realizzare il risultato di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare al sindacato quote della retribuzione. Si è già detto, nella sede richiamata, come sia del tutto arbitrario desumere un tale principio dall'effetto abrogativo del referendum, limitato alla soppressione di un obbligo *ex lege*, senza interferire minimamente sull'apparato degli strumenti negoziali a disposizione di tutti i soggetti dell'ordinamento.

4.4.3. Sgomberato il campo da ogni indebito condizionamento dell'indagine, si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento.

Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificazione dell'inadempimento.

Nel caso concreto, anche prescindendo dagli accertamenti compiuti dal giudice del merito, le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata si mantengono su livelli di totale genericità. In sostanza, ci si limita ad affermare che l'organizzazione in atto per riscuotere le quote sindacali sulla base delle clausole del contratto collettivo applicato in azienda non era idonea ad essere impiegata anche per dare esecuzione alle cessioni, ma senza alcuna specificazione delle differenze. In ogni caso, il giudizio di merito circa il *'modesto'* aggravamento della posizione debitoria non è validamente contestato, siccome non sono dedotti fatti che, sottoposti al vaglio della Corte di Torino, non sono stati valutati, o valutati insufficientemente, ovvero in modo illogico.

5. Va ora esaminato il secondo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, erronea motivazione circa l'estraneità della controversia rispetto alla nozione di condotta antisindacale.

Si sostiene che, anche ammesso l'esistenza di una fattispecie di inadempimento imputabile all'azienda, non era tuttavia configurabile comportamento antisindacale, perché la titolarità da parte del sindacato dei crediti ceduti era estranea alla sfera di libertà e di attività tutelate dall'art. 28 st. lav., un'estraneità direttamente derivante dall'esito referendario.

5.1. Anche questo motivo non può essere accolto.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettiva-



mente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza.

5.2. A ben vedere, la ricorrente non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall'idoneità ad incidere in modo recessivo sull'attività del sindacato, quanto la possibilità giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito retributivo possa ascrivere all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 St. lav. Ciò sarebbe precluso, ad avviso della ricorrente, dall'esito referendario, che, sopprimendo l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 st. lav.

5.3. Osserva la Corte che un tale ordine di argomentazioni ripete, sostanzialmente immutata, la tesi già disattesa nell'esame del terzo motivo. Ed infatti, si pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è antisindacale soltanto l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non ne contemplano il consenso.

Non resta, quindi, che rinviare alle considerazioni già svolte per escludere che lo strumento della cessione del credito per riscuotere quote sindacali possa reputarsi nulla per frode alla legge; si ribadisce che, scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta anti-sindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo.

Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore il primo comma dell'art. 26 st. lav., che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi; stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato.

6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.”

Con tale pronuncia le Sezioni Unite accolgono, in sostanza, l'approccio pluralista contenuto nella sentenza 26 febbraio 2004, n. 3917, della Corte di Cassazione, sotteso alla qualificazione giuridica dell'istituto posto in essere dai lavoratori come cessione di credito, sentenza che così si esprime sul punto:

“È appena il caso di ricordare che l'interesse del sindacato a ricevere le quote sindacali non costituisce un interesse di mero fatto, ma è pur sempre legislativamente protetto dal momento che il primo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, sopravvissuto alla abrogazione referendaria, contempla il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo di lavoro, con conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale.

Né può dirsi, come sembra affermare la ricorrente [l'impresa], che, in tal modo, siano posti a carico della società datrice di lavoro oneri non previsti e comunque insostenibili.

Nel bilanciamento dei diversi interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento diretto degli stessi.

Tra l'altro, gli oneri del pagamento non potranno - intuitivamente - essere superiori a quelli previsti per l'accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro, rispetto ai quali la società ha già contrattualmente assunto il relativo compito organizzativo”.

* * * * *

3. La decisione delle Sezioni Unite riportata nel paragrafo che precede ci consente, a questo punto, di ritenere infondata la tesi proposta dalle convenute, della riconducibilità della fattispecie di causa alla delegazione di pagamento, dovendo essa essere invece inquadrata nella cessione parziale del credito retributivo del lavoratore, per il rispetto dovuto sia al 1° (ora unico) comma dell'art. 26 Stat. Lav. sia al 1° comma dell'art. 39 Cost.



Tale inquadramento giuridico appare infatti doveroso, nella speciale materia qui in esame, contrassegnata da previsione di rilievo costituzionale e da norma statutaria, in quanto – prescindendo dal consenso del datore – evita di consegnare e attribuire al medesimo facoltà di scelta che potrebbero comportare un'alterazione del pluralismo e della dialettica sindacale e, con ciò, ingiustificate sperequazioni tra sindacati, in contrasto con la Costituzione e con la legge; facoltà di scelta destinata, in concreto, a far emergere una situazione di accreditamento datoriale dei sindacati non prevista dalla Costituzione, dallo Statuto dei Lavoratori, dalle Convenzioni O.I.L. e censurata dalla stessa Corte Costituzionale nel par. 5 della sentenza 26 gennaio 1990, n. 30.

Quanto poi al fatto che l'utilizzo della cessione di credito non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, comportando essa un aggravio degli oneri del debitore ceduto, va osservato – sulla scorta di quanto statuito nella citata sentenza delle Sezioni Unite – che si tratta di aggravio *“modesto”*, giacché destinato ad inserirsi in una *“organizzazione in atto per riscuotere le quote sindacali sulla base delle clausole del contratto collettivo”* e, inoltre, che tali oneri non possono comunque *“essere superiori a quelli previsti per l'accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro”*.

Anche tale rilievo va pertanto ritenuto infondato.

* * * * *

4. Si tratta ora di esaminare l'ulteriore questione prospettata in causa dalle società convenute, correlata all'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche, che così recita :

“Non possono essere ... ceduti, salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe ... che ... le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati ...”.

Ad avviso delle resistenti la norma citata conterrebbe un divieto di cessione della retribuzione nell'ipotesi oggetto di causa, non rientrando tale cessione, come ivi previsto, né *“nelle eccezioni stabilite nei seguenti articoli [quelli della legge stessa, successivi all'art. 1]”* né *“in altre disposizioni di legge”*.

La legge cit. autorizzerebbe infatti la cessione della retribuzione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 5 e cioè nel caso di rimborso di prestiti, da estinguere appunto con la cessione di quote dello stipendio; né d'altra parte esistono norme specifiche in punto, dopo l'abrogazione tramite *referendum* del 2° e 3° comma dell'art. 26 Stat. Lav.

Ad avviso del Tribunale l'assunto proposto dalle convenute è del tutto destituito di fondamento, per i seguenti quattro motivi.

Primo. La norma che legittima la cessione parziale del credito retributivo del lavoratore, per far fronte al proprio obbligo contributivo verso l'O.S. alla quale aderisce, esiste ed è il combinato disposto dell'art. 26 Stat. Lav. e dell'art. 1260 cc, letti ed interpretati alla luce della previsione sul pluralismo sindacale contenuta nel comma 1 dell'art. 39 Cost.



Secondo. Se così non fosse e cioè se fosse sussistente il divieto di cessione parziale del credito retributivo spettante al lavoratore, allora il datore di lavoro non potrebbe effettuare tale operazione neppure “a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti” il C.C.S.L. 29 dicembre 2011, attualmente vigente e operante presso le convenute, secondo la previsione del suo art. 7 (*Versamento dei contributi sindacali*); tale norma pattizia, infatti, dovrebbe essere ritenuta invalida e nulla, per contrarietà con l'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche, trattandosi pur sempre di cessione della retribuzione parziale del lavoratore.

Terzo. Che sia insussistente il preteso divieto di cessione parziale del credito retributivo del lavoratore a favore dell'organizzazione sindacale cui aderisce lo si ricava inoltre – in modo senza dubbio inoppugnabile – dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale fa appunto riferimento a “*deleghe* [alla pubblica amministrazione datrice di lavoro] *per il versamento dei contributi sindacali*”; norma, questa, la cui perdurante validità è presupposta dalla Circolare Aran 31 ottobre 2008, n. 9415 (in *Gazz. Uff.*, 18 dicembre 2008, n. 295, *Suppl. Ord.*) e che costituisce un sicuro indice per smentire la tesi propugnata dalle resistenti.

Quarto. Va da ultimo osservato che il preteso divieto di cessione del credito è del tutto privo di fondamento, sulla base delle previsioni della stessa normativa invocata dalle convenute, come chiarito sia dalla Corte d'Appello di Torino con sentenze nn. 307/07 e 1105/09 sia dalla Corte di Cassazione, con sentenza 17 febbraio 2012, n. 2314.

Le decisioni della Corte territoriale così infatti osservano ed argomentano :

“La nuova normativa [DPR n. 180/50, nel testo novellato dalle LL. nn. 311/04 e 80/05] non ha affatto introdotto un divieto generale di cessioni di credito di natura retributiva ..., ma ha soltanto reso più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari.

La ratio della nuova normativa è, chiaramente, quella del contrasto al fenomeno dell'usura, perché la legge non consente al lavoratore di impiegare una quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti che siano stati contratti con soggetti diversi da quelli bancari istituzionali.

Considerare questa, però, come l'unica possibile ipotesi di cessione del credito retributivo ... significa ignorare del tutto l'art. 52, o renderlo privo di significato.

Mentre, infatti, gli artt. 5, 53 e 15 fanno espresso riferimento ai 'prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario', l'art. 52 omette qualsiasi richiamo ai 'prestiti': ne consegue che l'art. 52 non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda le cessioni di credito – tuttora lecite e ammissibili – finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come, ad esempio, le cessioni del quinto dello stipendio effettuate per il pagamento rateale di beni di consumo.

La nuova normativa non vieta, pertanto, ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, trattandosi di fattispecie indubbiamente compresa nelle previsioni del citato art. 52 D.P.R. 180/1950, nuovo testo”.

La citata sentenza della Corte di Cassazione (punti nn. 28-33) osserva inoltre quanto segue :

“La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche [del cit. DPR n. 180/50], anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione al-



le associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del DPR su richiamato.

La tesi fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 de T.U.).

Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.

Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antijusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo."

* * * * *

5. Quanto esposto in precedenza, alla luce dell'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, impone pertanto di ricondurre la fattispecie oggetto di causa nel quadro dell'istituto civilistico della cessione del credito.

Va a questo punto affrontata la questione prospettata dalle società resistenti in via subordinata : e cioè del diritto delle stesse ad essere sollevate dagli oneri aggiuntivi, necessari per dar corso, in modo reiterato e con cadenza mensile, alla contabilizzazione e al versamento delle quote di credito cedute; e quindi a veder riconosciuto, a rispettivo favore, un rimborso spese, in misura non inferiore a € 7,50 per ogni cessione mensile o nella misura che il giudice vorrà determinare, anche in via equitativa.

Sul tale specifico punto il Tribunale osserva quanto segue.

L'istruttoria esperita⁷ consente di accertare, innanzi tutto, che siamo in presenza – senza alcun dubbio – di oneri di portata modesta, atteso che :

- ❖ una volta inserita nel programma di elaborazione delle buste paga la variante della cessione del credito a favore di una determinata organizzazione sindacale, le operazioni della fase a regime divengono automatiche e automaticamente gestite dal programma informatico, con interventi meramente eventuali, circoscritti alle sole segnalazioni di situazioni di "incoerenze",
- ❖ il tutto si conclude poi non con una pluralità di bonifici, lavoratore per lavoratore, ma con un unico bonifico mensile.

⁷ Dep. Balzaretto, pp. 5-7.



In tale contesto il Tribunale ritiene che si debba fare applicazione dei principi elaborati concordemente da dottrina e giurisprudenza, nei termini che seguono.

La norma fondamentale cui fare riferimento in materia di spese correlate all'adempimento della prestazione è l'art. 1196 cc, a tenore del quale esse sono a carico dell'obbligato.

Costituiscono eccezione a tale principio generale gli artt. 1475 e 1510 cc (in tema di vendita) e gli artt. 1774 e 1781 c.c. (in materia di deposito).

Nessuna eccezione è viceversa prevista per ciò che concerne la cessione del credito.

Tenuto conto di ciò, si ritiene in dottrina che l'onerosità aggiuntiva dell'adempimento per il debitore ceduto indotta dalla cessione, ove non appaia eccessiva rispetto ai normali obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cc), comporti l'applicazione del principio generale di cui all'art. 1196 cc e, pertanto, che anche gli oneri afferenti la cessione debbano rimanere a carico del debitore⁸.

Negli stessi termini si è anche espressa la giurisprudenza di merito, proprio con riferimento all'ipotesi di cessione del credito retributivo da devolvere all'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce, la quale ha per l'occasione fatto applicazione dei principi di correttezza e buona fede⁹.

Quanto ora esposto rende pertanto infondata la pretesa avanzata dalle società residenti, di ottenere – in caso di accoglimento delle domande formulate dall'O.S. ricorrente – il rimborso delle spese inerenti le future cessioni di credito a favore della stessa; le quali spese, in ogni caso, appaiono assai più contenute rispetto all'importo indicato nelle memorie costitutive e, come tali, rientranti nei doveri di cooperazione gravanti sul debitore a norma di legge, anche avuto riguardo a quel bilanciamento dei diversi interessi, affermato dal Supremo Collegio, con sentenza 26 febbraio 2004, n. 3917, nel passo sopra citato.

A ciò aggiungasi quanto emerso dall'istruttoria esperita¹⁰ e cioè che le convenute nulla hanno mai chiesto, a titolo di rimborso spese, nei vari e numerosi casi di cessione di credito disposte dai propri dipendenti : per mutui, microcredito al consumo, pignoramenti, assegni alimentari al coniuge; e neppure nei casi, risalenti nel tempo e tutt'ora in atto, di cessione di quote sindacali a favore dei Cobas.

Ad avviso del Tribunale le circostanze ora riportate meritano di essere fin d'ora sottolineate, in quanto evidenziano l'assoluta singolarità, unicità e novità dell'iniziativa e richiesta ora in esame; ma di questo converrà trattare nel seguito.

* * * * *

⁸ *Giur. cod. civ.*, Libro IV, Tomo I, Milano, Ed. Giuffrè, 2005, p. 243.

⁹ Pret. Nola, decr. 14 marzo 1996 (in *Foro it.*, 1996, I, cc. 2260-70); Pret. Cassino, decr. 5 febbraio 1996 e Pret. Cosenza, decr. 22 maggio 1996 (in *D&L*, 1996, pp. 271 e 267).

¹⁰ Dep. Balzaretto, pp. 4, 5 e 7.



6. Alla luce di quanto in precedenza esposto, le domande azionate in giudizio vanno pertanto accolte, dovendo ritenersi provata la natura antisindacale della condotta datoriale denunciata.

Siamo infatti in presenza di lesione della libertà sindacale, avendo le convenute, nonostante la chiara ed inequivoca richiesta dei rispettivi dipendenti e dell'O.S. ricorrente cui essi aderiscono, operato in violazione della normativa di legge.

Questa conclusione è rafforzata da quanto sopra evidenziato in ordine alla richiesta di rimborso spese, la quale costituisce ulteriore indice sintomatico dell'accertata condotta anti-sindacale, non trovando alcun riscontro nella prassi in atto seguite dalle società resistenti.

Dall'accoglimento delle domande discende, ai sensi dell'art. 28 Stat. lav., l'ordine alle convenute di dar corso alle cessioni oggetto di causa, a far tempo dal 1° aprile 2012.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 28 della L. n. 300/70;

1. **DICHIARA** antisindacale il comportamento tenuto da New Holland Kobelco Construction Machinery spa e Tea srl, per non avere dato corso alle richieste di vari lavoratori, aderenti a Fiom-Cgil, di operare la trattenuta sulla rispettiva retribuzione della quota sindacale, trasferendola a tale organizzazione sindacale;
2. **ORDINA** a New Holland Kobelco Construction Machinery spa e Tea srl di effettuare immediatamente le cessioni richieste da Fiom-Cgil, in riferimento ai propri iscritti, a far tempo dal 1° aprile 2012,
3. **CONDANNA** le resistenti, in solido tra loro, a rifondere all'organizzazione sindacale ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.100,00, oltre Cpa, Iva e successive occorrenze.

Torino, 26 giugno 2012.

IL GIUDICE
- dott. Vincenzo CIOCCHETTI -

